

STATUTO

DELFINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRAPANI TP VIA PANTELLERIA 13

Numero REA: TP - 180744

Codice fiscale: 02569480813

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-01-2015 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DI COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 -E' costituita la cooperativa sociale

"DELFINO Società Cooperativa Sociale".

Art. 2- La cooperativa ha sede a Trapani.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 3- La durata della cooperativa è fissata al 31 dicembre 2050. Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art. 4- La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni delle persone.

In relazione a ciò ed ai principi che disciplinano le società cooperative e con particolare riguardo alla disciplina della mutualità la cooperativa potrà svolgere stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e per conto terzi, le seguenti attività:

1) la prestazione dell'assistenza e cura in qualsiasi forma e genere ai minori, alle ragazze madri, agli emarginati, ai diversamente abili, ai tossicodipendenti, ai disabili psichici, agli anziani, ai nuclei familiari in stato di bisogno, agli extracomunitari ed in genere a tutti coloro che si trovano in particolari situazioni di disagio sociale, nei limiti previsti dalla legge vigente o che potrà essere emanata;

2) la creazione e/o la gestione di:

- istituti di ricovero, tipo convitto e semiconvitto;
 - centri diurni di assistenza e d'incontro;
 - comunità alloggio;
 - case albergo;
 - case protette;
 - centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;
 - comunità di tipo familiare;
 - case di riposo;
 - residenze sociali assistite (rsa) e centri terapeutici assistiti (cta);
 - case di accoglienza (anche per gestanti e ragazze madri) regolamentati dalla Legge Regione Sicilia numero 22/1986 (e successive modifiche);
- 3) interventi a favore dell'imprenditorialità femminile nell'ambito dei servizi socio-sanitari ed educativi;
- 4) prestazioni finalizzate al sostegno e cura delle persone disagiate anche del governo della casa (ad esempio: igiene personale, compagnia, mobilitazione, pulizia dell'abitazione, lavaggio biancheria, preparazione dei pasti, spesa, ecc); aiuto per favorire la socializzazione attraverso il mantenimento ed il rafforzamento delle relazioni familiari e sociali; disbrigo pratiche e collegamento con altri servizi e gestione delle attività quotidiane all'interno ed all'esterno delle abitazioni; sostegno educativo ai minori; prevenzione e assistenza riabilitativa socio sanitaria; ogni attività di stimolo al mantenimento delle residue capacità psico-fisiche;

5) la realizzazione di tutte quelle iniziative ed attività che consentono l'inserimento e l'integrazione nella vita sociale ed economica dei soggetti indicati al punto 1;

6) la realizzazione di uno o più centri sociali attrezzati per attività culturali e ricreative e/o per eventuale somministrazione di pasti caldi; organizzazione del servizio di segretariato sociale e del servizio sociale professionale ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regione Sicilia numero 22/1986;

7) l'istituzione e/o gestione di babyparking, babysitting, ludoteche, asili nido, scuole materne, scuole dell'infanzia paritarie e non;

8) la realizzazione di un centro socio-psico-pedagogico col compito di:

- realizzare servizi socio-sanitari ed educativi di promozione del benessere e prevenzione del disagio, anche attraverso convenzioni con enti pubblici e privati;
- organizzare corsi di formazione per giovani, educatori, insegnanti, genitori, extracomunitari, soggetti portatori di disagio;
- offrire consulenza psico-pedagogica e di counseling per persone o nuclei familiari con difficoltà;
- sviluppare servizi nella scuola di promozione della salute e prevenzione del disagio;
- promuovere servizi di orientamento scolastico e professionale, ivi compreso dopo scuola e recupero scolastico;
- sportello amico;
- informa giovani;
- istituire e/o gestire servizi socio-psico-pedagogici vari;

9) la gestione di mense scolastiche e sociali;

10) attività e servizi di assistenza domiciliare;

11) attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici e privati;

12) servizio ambulatoriale di fisioterapia in convenzione con enti pubblici e soggetti privati;

13) istituzione e/o gestione di centri diurni e/o di riabilitazione occupazionali per soggetti portatori di handicap;

14) servizi trasporto disabili;

15) servizi alla persona;

16) la difesa e la valorizzazione delle tradizioni popolari ed artigianali, mediante l'utilizzo della conoscenza delle persone anziane, affiancando ad esse le giovani leve del lavoro in cerca di sbocchi occupazionali;

17) svolgere attività formative e di promozione culturale tra i giovani, mediante conferenze, dibattiti, convegni studio, work-shop, attività teatrali, ricerche di opinioni e scientifiche e di indagine conoscitiva nel territorio, creazione di centri culturali;

18) organizzare attività di animazione e gestione socio-ricreative di feste e spettacoli, noleggio amplificazione e luci, produzioni cinematografiche e teatrali;

20) organizzazione di corsi di aggiornamento professionale, di formazione, qualificazione e riqualificazione, anche gestiti in collaborazione con enti pubblici locali, regionali, nazionali ed europei.

La cooperativa per il raggiungimento dell'oggetto sociale si avvarrà del Piano di zona dei servizi sociali e socio-sanitari previsto dalla Legge

numero 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) quale strumento teso al conseguimento degli obiettivi di promozione e di sostegno delle politiche sociali nell'ambito del distretto socio-sanitario di riferimento.

La cooperativa potrà istituire altre sedi o avviare altre iniziative in tutto il territorio regionale e nazionale.

La cooperativa potrà comunque svolgere qualsiasi attività complementare a quelle sopraelencate in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche mediante A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 numero 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 -Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 6 -Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente all'attività lavorativa della cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali e prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- b) **soci fruitoriche** godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;
- c) **soci volonitarie** prestano la loro attività gratuitamente ed

esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/1991 e che siano in possesso di esperienza nel campo dei servizi sociali e dell'assistenza alle categorie di persone svantaggiate.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 7 -Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione nella quale dichiarare di obbligarsi alla osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare del capitale sociale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nel caso di persona giuridica questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso la adesione.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 -Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide l'Organo amministrativo con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'articolo 13.

Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta. Non adempiendosi a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione dell'Organo amministrativo relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

Art. 9 - Obblighi dei soci sono:

- versamento della quota sottoscritta;
- osservanza delle norme statutarie e delle delibere prese dagli organi sociali;
- contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall'Organo amministrativo.

Art. 10 - La qualità di socio si perde

- per morte, recesso, fallimento ed esclusione se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore non superiore a quello nominale.

Art. 11 - Oltre che nei casi previsti all'articolo 2437 codice civile il recesso è consentito al socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro 30 giorni dal ricevimento, se ricorrono i motivi che, a norma di legge o di statuto, legittimano il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e , in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Organo amministrativo può escludere il socio che:

- venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali non osservando le deliberazioni statutarie e degli organi sociali;
- senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la società o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta: in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.
- senza preventiva autorizzazione dell'Organo amministrativo prenda parte ad altre imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della cooperativa.

Art. 13 - Le deliberazioni prese dall'Organo amministrativo a norma degli articoli 8, 10,11 e 12 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale ha facoltà di ricorrere alla autorità giudiziaria ordinaria. Il mancato ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera. Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO IV CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Art. 14 - Il capitale sociale è formato:

- a) da un numero illimitato di quote del valore di Euro venticinque cadauna e se superiori di un valore multiplo di tale importo;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi

ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

d) dall'riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 15 - Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la cooperativa se non previa autorizzazione dell'Organo amministrativo. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO V BILANCIO

Art. 16 - L'esercizio sociale va dal giorno uno gennaio al giorno trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 17 - Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La relazione degli amministratori o dell'amministratore unico, oltre a quanto disposto dall'articolo 2429-bis codice civile, deve illustrare l'andamento della attività della cooperativa anche nei suoi riflessi sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità tutta.

La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla cooperativa rispetto allo scopo sociale.

L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) alla riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge numero 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) all'eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge numero 59/1992;

d) ai eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal

codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 18 - Nessun utile può essere distribuito ai soci. L'eventuale rimanenza attiva del bilancio deve essere integralmente destinata al fondo di riserva indivisibile.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 19 - Sono organi della cooperativa:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;

c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 20 - L'assemblea ordinaria:

a) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale con relativo bilancio di previsione;

b) approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e relazioni degli amministratori;

c) nomina gli amministratori previa determinazione del loro numero e nomina i sindaci;

d) delibera sulla eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata due volte l'anno per valutare la relazione del Consiglio di Amministrazione sugli stadi di attuazione del programma ed in particolare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio. Quando speciali ragioni lo richiedano l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Sia il bilancio con la relazione degli amministratori sia il programma annuale di attività debbono essere inviati a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della cooperativa e sulla revoca della liquidazione medesima.

Art. 21 - La convocazione dell'assemblea tanto ordinaria che straordinaria deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i soci

almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi.

Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22 - L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della società l'assemblea per essere valida deve essere costituita in prima quanto in seconda convocazione almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Per la modifica dello scopo sociale è necessario l'intervento di tutti i soci ed il voto favorevole di almeno quattro quinti di questi.

Art. 23 - Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero e l'entità delle quote sottoscritte. In caso di impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte. Le deleghe di cui deve essere fatta menzione nel verbale devono essere conservate dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. Non possono essere delegati né gli amministratori né i dipendenti della società.

Art. 24 - L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione salvo che su proposta di almeno cinque soci non venga eletto altro socio a presiederla. L'assemblea su proposta del presidente provvede alla nomina del segretario che può essere anche persona non socia.

Le votazioni sono sempre palesi. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori, il verbale della assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio.

Art. 25 - La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci al momento della loro nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.

Qualora l'assemblea dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica non più di tre anni; l'amministratore unico dura in carica sino a revoca. Gli amministratori hanno diritto a compenso e ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni. Gli

amministratori possono sempre essere revocati dall'assemblea previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2383 terzo comma codice civile all'amministratore revocato non spetta alcun diritto al risarcimento del danno.

Art. 26 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o recapitarsi non meno di tre giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati, almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono sempre palesi. L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.

Art. 27 - Gli amministratori o l'amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri nell'ambito della gestione ordinaria della società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il perseguimento degli scopi sociali.

Art. 28 - L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri determinandone poteri, mansioni e compensi.

Art. 29 - La rappresentanza sociale e la firma sociale spettano al presidente ed in caso di sua assenza od impedimento al vicepresidente o all'amministratore unico se nominato.

Art. 30- Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi di cui uno presidente e di due sindaci supplenti eletti dall'assemblea anche fra non soci. Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 31 - Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge per la valutazione del patrimonio sociale.

Il Collegio sindacale deve altresì accertare ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I Sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualunque momento ad effettuare i controlli. Il Collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Gli accertamenti eseguiti devono risultare nell'apposito

libro dei verbali.

Sono inoltre devolute al Collegio sindacale le funzioni arbitrali per dirimere controversie insorte fra soci e società in ordine alla interpretazione dello statuto, delle delibere degli organi sociali e nei casi di recesso ed esclusione dalla società. Il Collegio Sindacale funzionerà con poteri di arbitro amichevole compositore, giudicherà inappellabilmente anche senza formalità di procedure, irritualmente.

Art. 32 - I Sindaci possono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico e delle assemblee cui devono essere invitati. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee e durante uno stesso esercizio sociale a due adunanze del Consiglio di Amministrazione decadono dall'ufficio. I sindaci devono convocare l'assemblea in caso di omissione degli amministratori.

TITOLO VII

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 33 - La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci né durante la vita della società né in occasione dello scioglimento della cooperativa;
- c) in caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci, deve essere devoluto a fini di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 34 -La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Art. 35 - In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea con la maggioranza stabilita dall'articolo 22 ultimo comma, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. Il verbale che constata la deliberazione di apertura della fase di liquidazione dovrà essere obbligatoriamente verbalizzata da un notaio.

Art. 36 -Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle riguardanti in particolare le società cooperative a mutualità prevalente; inoltre si applicano, a norma dell'articolo 2519 comma secondo del codice civile, in quanto compatibili le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato

Poma Giovan Battista; Bernardi Anna; Poma Stefania; Saverio Camilleri
Notaio

12 di 12